

# **TI\_GERICHTE 15.2000.00170 vom 8. Januar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-01-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.00170](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.00170)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.00170 du 8 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.00170 del 8 gennaio 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

I ricorsi 6 novembre 2000 dei coniugi \_\_\_\_\_, quand'anche formalmente contenuti in un atto unico, concernono due esecuzioni diverse. Essi sono tuttavia entrambi diretti contro l'operato dell'UEF \_\_\_\_\_ nell'ambito di procedure parallele promosse dal creditore stesso. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle due procedure. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente ( Flavio Cometta , Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

#### **E. 1.1**

L'Ufficio \_\_\_\_\_ annullerà il pignoramento delle quote di comproprietà intestate a \_\_\_\_\_ sui mappali n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ e consentirà alla radiazione delle relative restrizioni della facoltà di disporre a condizione che venga depositato l'importo di fr. 124'983,65 o prestata una garanzia bancaria di un importo equivalente, in conformità dei considerandi 3.3 a 3.4 che precedono. 2. Il ricorso 6 novembre 2000\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto.

#### **E. 2**

A titolo principale, i ricorrenti fondano la loro richiesta di svincolo delle particelle \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ sul fatto che gli altri immobili pignorati basterebbero a coprire il credito posto in esecuzione.

#### **E. 2.1**

L'Ufficio \_\_\_\_\_ annullerà il pignoramento delle quote di comproprietà intestate a \_\_\_\_\_ sui mappali n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ e consentirà alla radiazione delle relative restrizioni della facoltà di disporre a condizione che venga depositato l'importo di fr. 125'016,35 o prestata una garanzia bancaria di un importo equivalente, in conformità dei considerandi 3.3 a 3.4 che precedono. 3. L'UEF \_\_\_\_\_ si conformerà alle indicazioni di cui ai considerandi 2.4 e 2.5 in occasione del riesame della stima imposto dall'art. 140 cpv. 3 LEF.

#### **E. 2.2**

Il Tribunale federale ha tuttavia giudicato che se, in base all'esito della procedura di rivendicazione, appare che il valore degli oggetti pignorati supera notevolmente quanto è necessario ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 LEF, l'escusso può chiedere che il pignoramento sia ridotto, nell'ossequio dell'ordine prescritto all'art. 95 LEF ( DTF 68 III 69 ss.). La richiesta di svincolo dei ricorrenti è quindi ricevibile.

### **E. 2.3**

Sulla falsariga della garanzia ex art. 273 LEF, l'UEF \_\_\_\_\_ ha apparentemente calcolato l'importo di fr. 250'000.-- che esso esige per consentire allo svincolo richiesto, tenendo conto degli interessi che matureranno durante la causa di disconoscimento di debito supposta durare 10 anni nonché delle spese giudiziarie di questa causa. A torto. Il pignoramento provvisorio deve essere eseguito per l'ammontare indicato nel precetto esecutivo e per il quale il rigetto provvisorio è stato concesso (cfr. Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 23 ad art. 83). In casu, come rettamente evidenziato dai ricorrenti, il credito \_\_\_\_\_ per quanto concerne le esecuzioni in esame, non comprende interessi, dato che non sono stati richiesti nell'istanza di rigetto (cfr. CEF [14.97.9, risp. 14.97.8] 30 ottobre 1997, cons. 2d i.f.). Esso ammonta quindi a fr. 152'495.--, oltre fr. 320.-- di spese di pignoramento, nell'esecuzione contro \_\_\_\_\_, risp. a fr. 152'515.--, oltre fr. 340.-- di spese di pignoramento, nell'esecuzione contro \_\_\_\_\_ (cfr. verbali di pignoramento, rimasti inimpugnati). Le spese e le ripetibili della procedura di disconoscimento di debito, al contrario di quelle della procedura di rigetto dell'opposizione, non possono essere aggiunte all'importo posto in esecuzione (cfr. Gilliéron , op. cit., n. 99 ad art. 83; Daniel Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 69 ad art. 83).

### **E. 2.4**

Il pignoramento della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, il cui valore di stima è, secondo l'UEF, di fr. 360'510.--, risulta dunque già sufficiente ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 LEF. Gli altri fondi pignorati appaiono, a registro, gravati da pegno per un ammontare superiore al valore di stima dell'UEF; le allegazioni in senso contrario dei ricorrenti non sono state provate. Sarebbe quindi sembrato giustificato limitare il pignoramento, in ognuna delle esecuzioni, alla quota di comproprietà gravante la particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. I ricorrenti non fanno però valere un fatto nuovo giustificante una revisione dei pignoramenti, rimasti inimpugnati. La loro richiesta va quindi respinta su questo punto.

### **E. 2.5**

Giova infine precisare che, qualora la situazione si rivelasse mutata dopo la procedura di insinuazione nell'elenco oneri (cfr. art. 138 LEF), risp. dopo la procedura di appuramento di quest'elenco (cfr. art. 140 LEF) o dopo un'eventuale revisione della stima (cfr. art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF), l'UEF \_\_\_\_\_ dovrà procedere alla modifica dei pignoramenti in corso, nell'ossequio del principio di conciliazione degli interessi degli escussi e del precedente statuito all'art. 95 cpv. 5 LEF. Alle stesse condizioni, rimane ovviamente sempre la possibilità per i ricorrenti di chiedere una simile modifica.

### **E. 3**

A titolo subordinato, gli escussi chiedono lo svincolo delle particelle \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ dietro prestazione di una garanzia bancaria di fr. 150'000.--. Con la decisione impugnata, l'UEF \_\_\_\_\_ ha ammesso la richiesta, fondandosi sull'art.

277 LEF, alla condizione che la garanzia ammontasse a fr. 250'000.--.

### **E. 3.1**

Così come risulta chiaramente dalla sistematica della legge, la norma dell'art. 277 LEF, che consente al debitore sequestrato di riottenere la disposizione dei beni sequestrati dietro la prestazione di una garanzia, disciplina unicamente la procedura di sequestro e non trova applicazione in materia di esecuzione ordinaria o in realizzazione di pegno.

### **E. 3.2**

È invece ammissibile modificare un pignoramento esistente, sostituendo il diritto patrimoniale pignorato con un altro diritto, alla condizione che il valore di stima dell'oggetto di sostituzione sia sufficiente a coprire interamente tutti i crediti del gruppo considerato e che il nuovo pignoramento rispetti l'ordine stabilito all'art. 95 LEF, salvo circostanze particolari o accordo diverso tra l'escusso e tutti i creditori del gruppo (cfr. art. 95 cpv. 4bis LEF).

### **E. 3.3**

Nel caso di specie, lo svincolo delle particelle n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ potrà avvenire solo qualora gli escussi consegnino all'UEF \_\_\_\_\_ un oggetto di sostituzione, più facilmente realizzabile, ai sensi dell'art. 95 LEF, delle quote di comproprietà, il cui valore basti a coprire il credito del precedente, equivalente a fr. 152'495.--, oltre fr. 320.--, per quanto concerne l'esecuzione contro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, risp. a fr. 152'515.--, oltre fr. 340.-- in quella contro \_\_\_\_\_ (cfr. sopra cons. 2.3). Quale oggetto di sostituzione è ovviamente ipotizzabile un deposito di queste somme in contanti sul conto dell'UEF \_\_\_\_\_. È anche ammissibile la prestazione di una garanzia bancaria emessa da un Istituto di credito svizzero di primaria importanza, a condizione che esso si impegni a versare all'UEF \_\_\_\_\_, a prima domanda e senza poter opporre eccezioni tratte dai rapporti interni con gli escussi, le somme al pagamento delle quali gli escussi dovessero essere condannati nella procedura di disconoscimento di debito, in virtù di una sentenza cresciuta in giudicato.

### **E. 3.4**

In ogni ipotesi, l'UEF \_\_\_\_\_ consentirà allo svincolo della particelle n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, alle suddette condizioni, unicamente mediante provvedimento, notificata anche al precedente.

### **E. 3.5**

Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, occorre osservare che, quand'anche il credito fatto valere \_\_\_\_\_ è uno e solo, egli ha ottenuto, in base al nesso di solidarietà tra gli escussi, da loro non contestato, la possibilità di procedere per l'intero credito contro ognuno dei coniugi. Una limitazione dei dividendi interverrà quindi eventualmente solo nella fase della distribuzione. Infatti, è ipotizzabile che le due cause di disconoscimento di debito possano avere un esito diverso l'una dell'altra, di modo che, a tutela degli interessi del creditore, deve essere pignorato quanto necessario per coprire interamente ogni credito. Sarebbe quindi stato giusto svincolare i fondi a condizione che venissero depositati i due importi stabiliti nelle sentenze di rigetto (cfr. sopra cons. 2.3) oppure fornite due garanzie bancarie di ammontare equivalente. Vigente però il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), la decisione dell'UEF \_\_\_\_\_ deve essere confermata per quanto riguarda l'importo complessivo (fr. 250'000.--), che va però ripartito

tra le due esecuzioni in proporzione degli importi figuranti nel verbale di pignoramento (fr. 152'495 + 320, risp. fr. 152'515 + 340), ossia fr. 124'983,65 nell'esecuzione contro \_\_\_\_\_ e fr. 125'016,35 in quella contro \_\_\_\_\_.

**E. 4**

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

**E. 5**

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

**E. 6**

Intimazione: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.